

Tipologia:

FISCO

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2018012** Data: **21.12.2012**

Oggetto: **Posta elettronica certificata anche per le ditte individuali**

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ANCHE PER LE DITTE INDIVIDUALI

Gentile Associato,

Le neo costituite IMPRESE INDIVIDUALI che presentano domanda di prima iscrizione al Registro Imprese devono comunicare la propria PEC.

Lo prevede l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni nella Legge n. 221 del 17/12/2012 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012), che ha così esteso alle imprese individuali l'obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese ai fini dell'iscrizione nel Registro stesso.

Dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione), tutte le domande di **nuova iscrizione di impresa individuale** al Registro Imprese, dovranno obbligatoriamente contenere la comunicazione dell'indirizzo P.E.C. dell'impresa.

Il registro delle Imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, sospenderà la domanda fino ad integrazione della stessa con l'indirizzo P.E.C. e comunque per 45 giorni. Trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata.

Imprese già iscritte alla data del 19 dicembre 2012

Le imprese individuali, già **iscritte** nel Registro delle Imprese **prima del 19.12.2012**, dovranno provvedere all'iscrizione del proprio indirizzo PEC **entro e non oltre il 30/06/2013**, pena l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2630 del c.c..

Si coglie l'occasione per augurare buone feste.

Distinti saluti.

**Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli**

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it